



Comune di Tiriolo

Piazza Italia - 88056 Tiriolo CZ

P.IVA: 00297960791

tel: 0961 990836

fax: 0961 990928

email: info@comune.tiriolo.cz.it

web: www.comune.tiriolo.cz.it

Deliberazione del Consiglio Comunale ORIGINALE

N°	16	OGGETTO: Determinazione Tariffe Tari per l'anno 2020. Esame ed approvazione.
Del	30/06/2020	

L'anno **DUEMILAVENTI**, giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **17,15** ed a seguire, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale (**a porte chiuse**), convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **straordinaria ed in prima convocazione**. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell'argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole	Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell'argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:																																																						
Data: 05/06/2020																																																							
Il Responsabile del Servizio Rag. Domenico D'Alta	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Pres.</th><th>Ass.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Domenico Stefano Greco (Sindaco)</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>2) Balsamo Francesco</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3) Critelli Luigi</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>4) Grande Francesco</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5) Greco Vincenzo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>6) Guzzo Francesco</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7) Paone Domenico</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>8) Paone Giuseppe</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>9) Paonessa Irene Francesca Eleonora</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>10) Longo Davide</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>11) Badolato Marisa Antonietta</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>12) Monaca Luciano Antonio</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>13) Lubello Angelo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>PRESENTI</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>ASSENTI</td><td></td><td>03</td></tr><tr><td>ASSEGNATI</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>IN CARICA</td><td>12</td><td></td></tr></tbody></table>		Pres.	Ass.	1) Domenico Stefano Greco (Sindaco)	X		2) Balsamo Francesco	X		3) Critelli Luigi	X		4) Grande Francesco		X	5) Greco Vincenzo	X		6) Guzzo Francesco	X		7) Paone Domenico	X		8) Paone Giuseppe		X	9) Paonessa Irene Francesca Eleonora	X		10) Longo Davide		X	11) Badolato Marisa Antonietta	X		12) Monaca Luciano Antonio	X		13) Lubello Angelo	X		PRESENTI	10		ASSENTI		03	ASSEGNATI	12		IN CARICA	12	
	Pres.	Ass.																																																					
1) Domenico Stefano Greco (Sindaco)	X																																																						
2) Balsamo Francesco	X																																																						
3) Critelli Luigi	X																																																						
4) Grande Francesco		X																																																					
5) Greco Vincenzo	X																																																						
6) Guzzo Francesco	X																																																						
7) Paone Domenico	X																																																						
8) Paone Giuseppe		X																																																					
9) Paonessa Irene Francesca Eleonora	X																																																						
10) Longo Davide		X																																																					
11) Badolato Marisa Antonietta	X																																																						
12) Monaca Luciano Antonio	X																																																						
13) Lubello Angelo	X																																																						
PRESENTI	10																																																						
ASSENTI		03																																																					
ASSEGNATI	12																																																						
IN CARICA	12																																																						
Parere di regolarità contabile: Favorevole	E', altresì, presente l'Assessore Esterno Anna Francesca Laria . Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro . Il Dott. Domenico Stefano Greco , in qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.L.gs. nr. 267 del 18.08.2000.																																																						
Data: 05/06/2020																																																							
Il Responsabile del Servizio Rag. Domenico D'Alta																																																							
Attestazione copertura finanziaria																																																							
Data:																																																							
Il Responsabile del Servizio																																																							

IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16/2020

Premesso:

Considerato che l'art. 1, comma 639° della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che *<<essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>*;

Richiamata la disciplina della suddetta imposta (commi da 639° a 714° del succitato art. 1, legge n. 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641° a 668°), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 e, successivamente, dall'art. 1, comma 27° - lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti, in particolare, i commi da 650° a 654°, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- 1- comma 650 *<<La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria>>*;
- 2- comma 651 *<<Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158>>*;
- 3- comma 652 *<<Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1>>*;
- 4- comma 653 *<<A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard>>*;
- 5- comma 654 *<<In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13*

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente>>;

Visto l'art. 1, comma 738° della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che testualmente recita: *<<A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...>>;*

Visto l'art. 1, comma 169° della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita: *<<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;*

Visto il comma 683° del suddetto articolo, che testualmente recita: *<<Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili>>;*

Visto l'art. 1, comma 683° -bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: *<<In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati>>;*

Richiamato l'art. 107, comma 4° della legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *<<Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020>>;*

Visto l'art.138 del D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio), rubricato “**Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020**”, che ha abrogato il comma 4° dell'art.107 del decreto legge 17.03.2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/2020 n. 27, il comma 779° dell'art.1 della Legge 27.12.2019 n. 160, ed il comma 683° -bis dell'art.1 della Legge n.147/2013, uniformando così i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU al termine del 31/07/2020 concernente il bilancio di approvazione;

Richiamato l'art. 107, comma 5° della legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *<<I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per*

l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021>>;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la propria pregressa deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Precisato come e nel citato atto consiliare n. 12/2019, sia stata prevista nel rapporto di 57/43 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art. 1, comma 660° della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *<<Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune>>;*

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che ed in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19, stabilisce criteri di riduzione della tariffa di parte variabile, per il periodo di chiusura espresso in giorni, alle attività economiche, quindi alle utenze non domestiche e misure di tutela per le utenze domestiche disagiate ;

Preso atto dell'art. 58-quinquies del Decreto Fiscale n.124/2019 convertito, con modificazione, dalla Legge 19.12.2019 n.157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n.158, traslando la categoria degli **“Studi Professionali”** dalla categoria **“8”** alla categoria **“9”** per i Comuni fino a 5.000 abitanti (il Comune di Tiriolo rientra in tale classificazione) e dalla categoria **“11”** alla **“12”** per i comuni sopra i 5.000 abitanti;

Richiamato, oltremodo, l'art. 13, commi 15°, 15°-bis e 15°-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che testualmente recitano:

- 1- comma 15° *<<A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città*

metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021>>;

- 2- *comma 15° - bis <<Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime>>;*
- 3- *comma 15° -ter <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente>>;*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**»;

Visto quanto sopra:

Prende la parola il Presidente Domenico Stefano Greco il quale relaziona sulla presente proposta di deliberazione; in particolare, il Presidente D.S. Greco evidenzia come per legge e causa l'emergenza sanitaria in corso, gli enti locali sono chiamati, in questa fase, a confermare le medesime aliquote TARI già determinate per l'anno 2019 e questa imposizione, prosegue il Presidente D.S. Greco, penalizza il Comune di Tiriolo in considerazione del fatto che ed avendo il nostro Ente ottenuto una ottimale performance in termini di percentuale della raccolta differenziata, Tiriolo avrebbe potuto beneficiare della conseguente riduzione

tariffaria. Sempre il Presidente D.S. Greco evidenzia come ed in relazione all'emergenza COVID – 19, l'ARERA ha approvato una deliberazione che prevede per le utenze non domestiche che hanno subito, causa chiusura, una contrazione del fatturato, la possibilità di ottenere una riduzione sulla parte variabile dell'imposizione tributaria. Nel concludere il proprio intervento, il Presidente D.S. Greco informa questo Consiglio Comunale che e nella prossima seduta consiliare, sarà esaminato il Regolamento per la promozione e l'attuazione del compostaggio domestico e ciò rappresenterà un ulteriore tassello verso una gestione efficace ed efficiente della materia dei rifiuti.

Interviene la Consigliera Comunale Marisa Antonietta Badolato la quale e richiamandosi, in toto, alle motivazioni già espresse durante l'esame del precedente punto posto all'Ordine del Giorno dell'odierna seduta consiliare, preannuncia il proprio voto contrario sulla presente proposta di deliberazione.

Prende la parola il Consigliere Comunale Angelo Lubello il quale chiede di conoscere come mai se è vero come afferma il Presidente che vi è stata, nell'anno 2019, una percentuale di raccolta differenziata più elevata, non sia possibile che la comunità di Tiriolo ne possa beneficiare in termini di riduzione della pressione tributaria.

Riprende la parola il Presidente D.S. Greco il quale ed in relazione all'aspetto sollevato dal Consigliere Comunale A. Lubello, tiene a ribadire come e nonostante i risultati positivi conseguiti dall'Ente, è presente apposita disposizione regionale che impone ai Comuni di spalmare su base triennale ogni e qualsiasi scostamento, sia esso positivo che negativo, che gli enti locali dovessero conseguire nella materia della raccolta differenziata.;

Visto quanto sopra;

Vista la discussione avutasi in seno a questo Consesso e per come testé sinteticamente descritta;

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;

Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione dei Conti dell'Ente in data 11/06/2020- Verbale dell'11/06/2020 (prot. del Comune n. 3914 del 17/06/2020 - agli atti), espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1° - lett. b) del citato D.L. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del citato D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella richiamata legge n. 213/2012;

Visto il D.L.gs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.42, comma 2°- lett.f) del già richiamato D.L.gs. n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale circa l'approvazione del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con sette voti favorevoli e tre contrari (i Consiglieri Comunali M.A. Badolato, L.A. Monaca e A. Lubello) espressi in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare, come per effetto del presente atto approva e per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2019, come previsto dall'art. 107, comma 5° della legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, che e ad ogni buon fine, sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

Utenze domestiche

N. componenti nucleo familiare	Tariffa mq (TFd(n))	Tariffa a categoria (TVd(n))
1	0,54	46,30
2	0,64	83,34
3	0,72	92,59
4	0,79	120,37
5	0,81	134,26
6 o più	0,80	157,41
Bed and Breakfast	0,72	120,37

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione	Tf/mq	Tv/mq	Tariffa totale al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,66	0,87	1,53
2	campeggi, distributori carburante	0,99	1,30	2,29
3	stabilimenti balneari	1,48	1,96	3,44
4	Esposizioni ed autosaloni	0,77	1,01	1,78
5	alberghi con ristorante	2,27	3,02	5,29
6	alberghi senza ristorante	1,91	2,54	4,45
7	case di cura e riposo	2,00	2,65	4,65
8	Uffici e agenzie	2,36	3,13	5,49
9	banche , istituti di credito e studi professionali	1,42	1,87	3,29
10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta e altri beni durevoli	2,12	2,79	4,91
11	edicola, farmacia, tabaccherie, pluri licenze	2,30	3,04	5,34
12	attività artigianali tipo botteghe : fabbri falegnami, idraulici, elettricisti, parrucchieri	1,75	2,32	4,07

13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	2,04	2,70	4,74
14	attività industriali con capannone di produzione	1,42	1,89	3,31
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,51	2,00	3,51
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo	12,45	16,49	28,94
17	Bar, caffè, pasticcerie	9,84	13,03	22,87
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi e generi alimentari	3,78	5,03	8,81
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,81	6,36	11,17
20	ortofrutta, pescheria, fiori e piante,	12,60	16,70	29,30
21	Discoteche, night club	2,30	3,03	5,33
22	Magazzini e depositi in genere senza vendita diretta o stoccaggio	0,81	1,09	1,90

Dare atto che saranno effettuate le misure di tutela previste per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 e le agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19, di cui alla deliberazione ARERA 05 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif;

Dare atto e ribadire, altresì, che la categoria degli “**Studi Professionali**” è stata traslata dalla categoria “**8**” alla categoria “**9**”, come stabilito dall’art.58- quinquies del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/12/2019 n.157;

Dare atto, oltremodo, che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D .L.gs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

Demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compreso l’invio, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3° del D. L.gs. 360/98, secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15° del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15°-ter del citato art. 13;

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Tiriolo;

Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

<i>Il Presidente</i> <i>F.to Dott. Domenico Stefano Greco</i>	<i>Il Segretario Generale</i> <i>F.to Dott. Ivan Mascaro</i>
<i>Periodo di pubblicazione</i> <i>Dal 03/07/2020 al 20/07/2020</i>	Responsabile dell'Albo on line (per le deliberazioni G.M. e C.C.) F.to Dott. Ivan Mascaro
Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39	
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Tiriolo	